

Il Tribunale di Alba, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Marco Bottallo, nelle cause riunite in epigrafe indicate, non definitivamente pronunciando

- Dichiarare illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo  
Dal 27.9.1999 al mese di febbraio 2010 per XXXX;  
dal 11.10.1990 al mese di febbraio 2010 per XXXX  
dal 01.09.2006 al mese febbraio 2010 per XXXX  
dal 11.10.2000 al mese marzo 2010 per XXXXX  
dal 15.01.2001 al mese marzo 2010 per XXXXX  
dal 22.09.1997 al mese febbraio 2010 per XXXXX
- Dichiarare in ogni caso prescritte le pretese economiche avanzate con riferimento al periodo anteriore  
Al 17.06.2004 per XXXX  
Al 23.06.2004 per XXXX  
Al 29.06.2004 pe XXXX  
Al 15.02.2005 per XXXX  
Al 15.01.2005 per XXXX  
Al 01.09.2004 per XXXX
- Condanna le parti resistenti a risarcire in favore dei ricorrenti, limitatamente al periodo non coperto dalla prescrizione il danno da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestati, sotto la vigenza di contratti a tempo determinato illegittimamente stipulati, fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato;
- Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza ai fini della quantificazione del danno come sopra individuato;
- Riserva all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese della lite.

Alba, 08.11.2010

## ORDINANZA

Il G.L. M Bottallo vista la propria sentenza non definitiva emessa in data odierna

## FISSA

Per la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum delle pretese creditorie azionate l'udienza del 28.01.2011 ore 10.30 al fine di valutare con le parti la possibilità di raggiungere un accordo transattivo in merito a tale questione e riservando all'esito nomina di CTU.

La presente ordinanza viene letta in udienza alla presenza delle parti.

Alba, 08.11.2010